SERIE III
Reg/to il 18/12/2013
Al N. 1709
€ 584,00

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037

UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
00013174 0000C31 WOPA2001
00006860 01/10/2013 18:39:16
4578-00010 9261AA673CFC69EF
IDENTIFICATIVO : 01100512171861
0 1 10 051217 186 1

Rep. n. 178 **/A** ----------

Concessione demaniale **n. CST/O/** 175 **/2013** del 12 DIC 2013----------

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Dormelletto alla ditta **CONDOMINIO LAGO BLU RESIDENCE, tipologia di concessione: AREA A TERRA LIBERA DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera a)), **AREA A TERRA A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITÀ AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera b)) e **AREA IN ACQUA LIBERA DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera d)) – **attività d'uso: PARCHI E GIARDINI AD USO PRIVATO.**----------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;----------

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;--------

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;----------

- vista l'istanza di sanatoria presentata al Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 2/11/2009 prot. 26975 da:----------

CONDOMINIO LAGO BLU RESIDENCE (c.f. 80027150038) con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) via del Lago 59, nella figura del suo Amministratore Pro-tempore Rag. Lecchi Antonio (c.f. LCC NTN 36R15 F202F), intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale a terra identificata al foglio 5, mappale 529 per complessivi 780,00 mq.;----------

- vista l'istanza di concessione demaniale ordinaria presentata in data 20/12/2010 al Comune di Castelletto Sopra Ticino (prot. 33330) da parte del condominio "Lago Blu Residente" relativamente all'occupazione di un ulteriore area demaniale, a terra ed in acqua, identificata al foglio 5, mappale 66 per complessivi 2.330,00 mq;--------

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;----------

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;--------

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;----------

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;----------

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazio-

ne n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.----------

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;----------

- vista la determinazione del Responsabile della GAD Basso Lago Maggiore n. 342 del 12/09/2013 con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore del Condominio "Lago Blu Residence";----------

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 05/08/2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:----------

CONDOMINIO LAGO BLU RESIDENCE (c.f. 80027150038) con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) via del Lago 59, nella figura del suo Amministratore Pro-tempore Rag. Lecchi Antonio (c.f. LCC NTN 36R15 F202F), di:----------

mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio 5, mappale 529 del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) per complessivi **780,00 mq**. di cui:----------

- area a terra libera da manufatti (art. 10 comma 1 lettera a)): mq. 761,50;------
- area a terra a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro (art. 10

comma 1 lettera b)): mq. 18,50,----------

al di fuori delle zone portuali, in sanatoria per i seguenti periodi:----------

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);------
- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-------

ed in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), con estensione della concessione anche al mappale 66, foglio 5, per complessivi **2.330,00 mq** di cui:----------

- area a terra libera da manufatti (art. 10 comma 1 lettera a)): mq. 1.660,00;----
- area in acqua libera da manufatti (art. 10 comma 1 lettera d)): mq. 670,00.----

per la seguente attività d'uso: **parchi e giardini ad uso privato**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: ----------

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**.----------

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 3.077,75** ai sensi dell'allegato D al Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i., ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 15.02.2012.----------

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).----------

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.---------

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato paga-

mento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).----------

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----------

Art. 3 Si da atto della "garanzia" di **€ 3.277,24** versata dal Concessionario a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata dalla soc. Airone S.p.a. con atto n. A57/1205036 in data 10/10/2012.----------

La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-------

Art. 4 – Le aree oggetto della presente concessione risultano essere già occupate dal Concessionario.----------

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.----------

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.----------

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione

del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.----------

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:------

- per il mancato regolare pagamento del canone;----------
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;----------
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;----------
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;----------
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.----------

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.----------

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente

può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.----------

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.----------

Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.----------

Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.----------

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.----------

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna

piemontese vigente.----------

Lesa lì, 12 DIC 2013

Il Responsabile

dell'Ufficio Associato

Il sottoscritto Lecchi Antonio (c.f.: LCC NTN 36R15 F202F), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

.....lì,.....

AGENZIA delle ENTRATE Ufficio territoriale di ARONA

Esatti € 554,00 cinquecentocinquantaquattro/00

Reg.to il 19/12/2013 n. 1708 Serie 1/0

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Novara
Ufficio Territoriale di Arona

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dr. Vincenzo Giglio)

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Novara - Ufficio territoriale di Arona

TRIA GENERALE 1:250

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€ 2,00
DUE/00
00003743 00007105 WD44ZD01
00063151 25/11/2013 09:33:58
4578-00010 AD8DED98122D8686
IDENTIFICATIVO 01121711917713

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
20 DIC. 2010
PROT. N. 0033330
Cat. 10 Cl. 9 Fasc.

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP.N. 178/A DEL 12 DIC 2013
RESPONSABILE UFFICIO ASSOCIATO

IL PROPRIETARIO	IL PROGETTISTA e D.L.	L'IMPRESA
Centro Servizi s.n.c. di Rag. Lecchi A. & C. Sede: Via Monte Rosa, 11 - Tel. 0331.971767 Tel. 0331.972536 - Fax 0331.970708 28053 CASTELLETTO TICINO (NO) Uff.: Via Dei Mille, 23 - T./Fax 02.9940085 - 20020 CESATE (MI) Partita I.V.A. n. 01004720031		

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO Via Del Lago foglio 5 mapp.66–529	TAV. 1
DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI	DATA: Settembre 09
Planimetria, schemi grafici, estratti N.C.T. e N.T.A. e viste fotografiche	RAPP: 1:250

RE
54'')

-1.24

-0.54

-0.57

mapp.66
verde=680mq

-0.46

-0.32

-0.21

-0.48

-0.19

-0.23

mapp.529

RECINZIONE ESISTENTE

LEGENDA

- CONFINE CATASTALE
- FABBRICATI ESISTENTI
- SPECCHIO D'ACQUA
- SPIAGGIA
- PRATO VERDE
- VISTE FOTOGRAFICHE
- 0.00 QUOTE ALTIMETRICHE

N

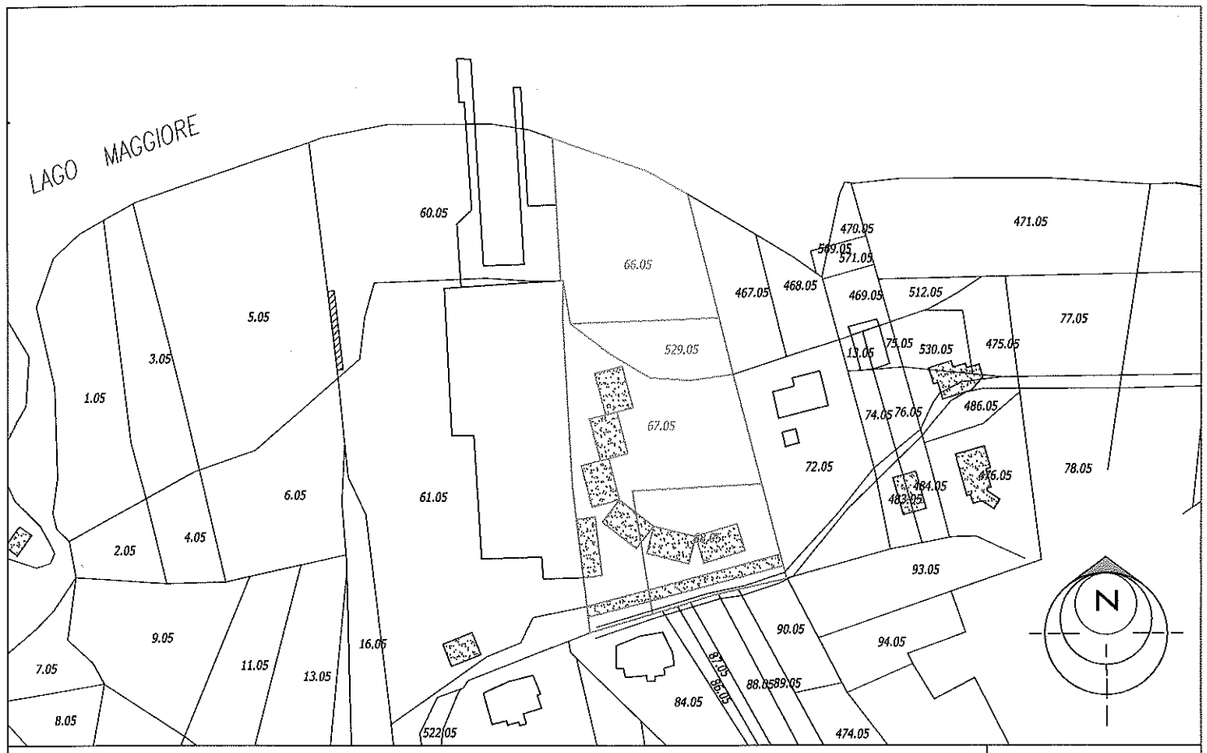

ESTRATTO DI MAPPA N.C.T. - Foglio 5 | scala 1:2000

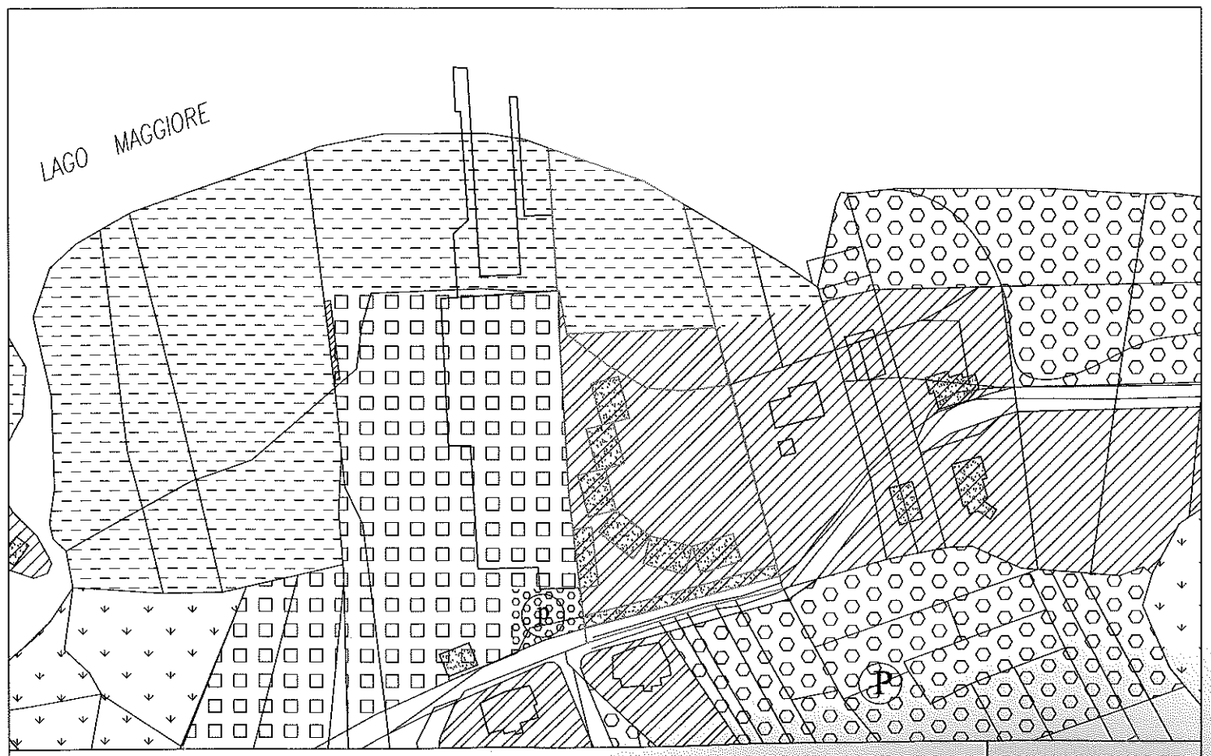

ESTRATTO DI MAPPA P.R.G.C. - Art. 3.2.6 N.T.A. | scala 1:2000

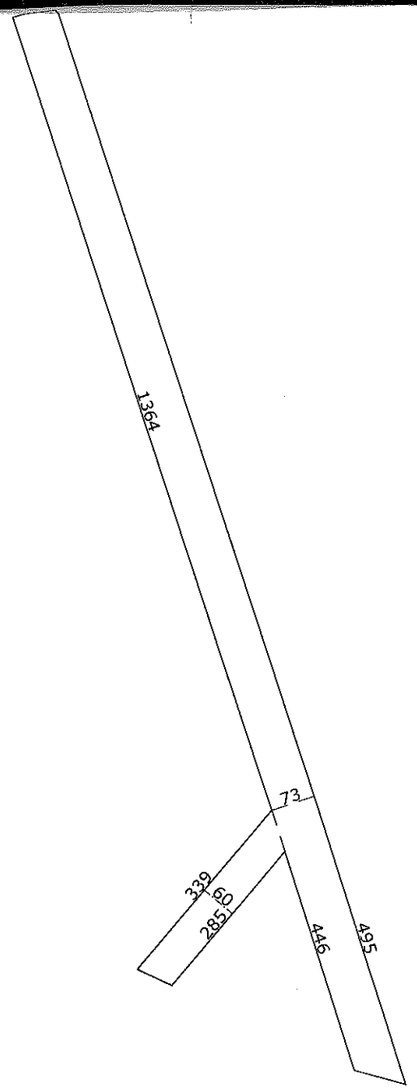

SCHEMA CAMMINAMENTI 1:100 = 15,00mq

TABELLA RIASSUNTIVA delle SUPERFICI	
specchio d'acqua:	mq. 670,00
terra ferma mapp.66	mq. 1660,00
terra ferma mapp.529	mq. 780,00
SUP. COMPLESSIVA:	mq. 3110,00

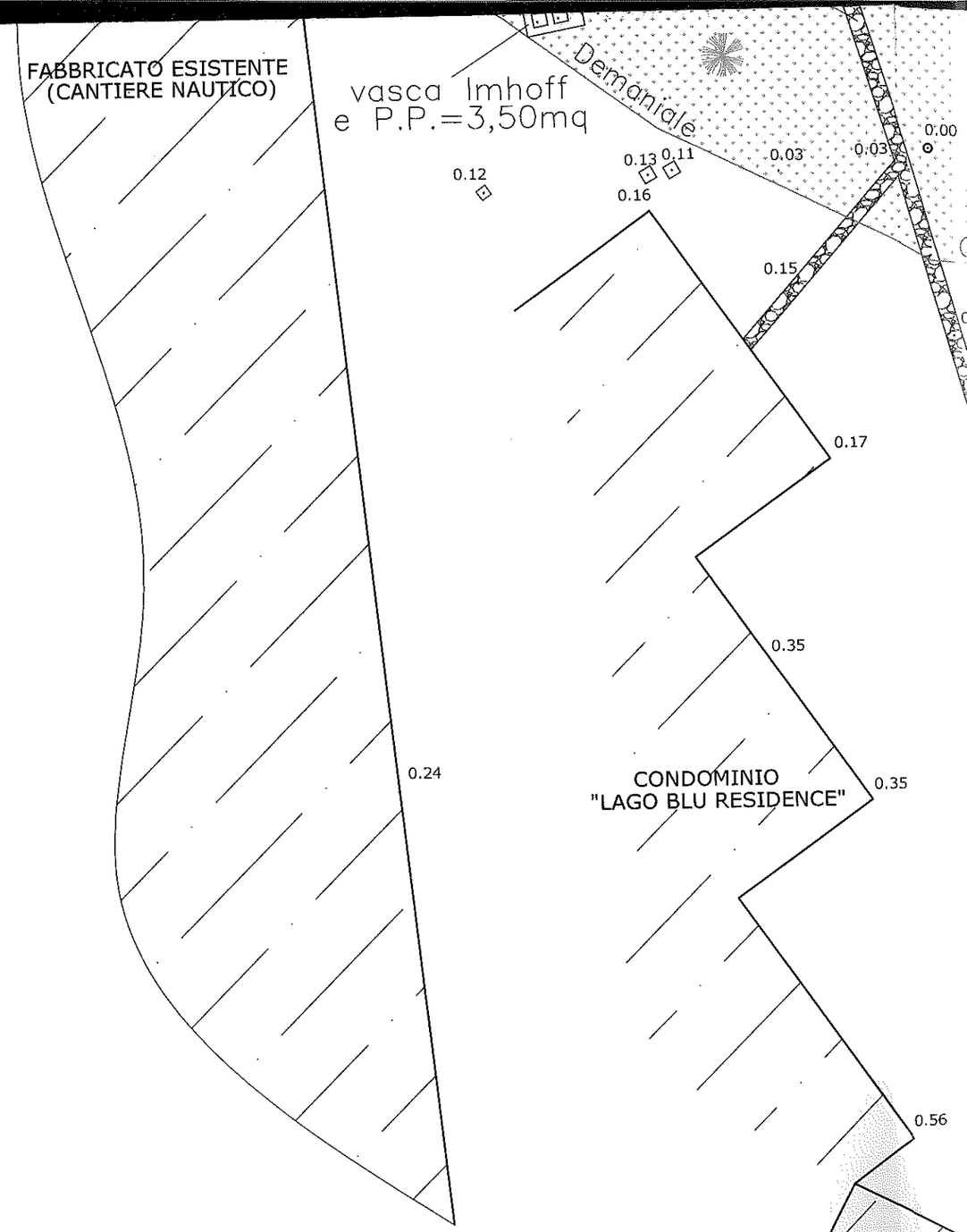

PLANIMETRI

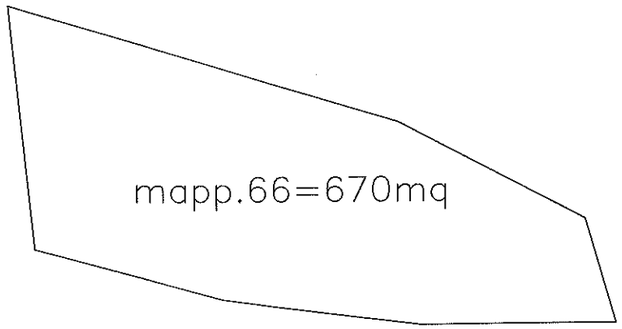

SCHEMA SPECCHIO D'ACQUA 1:500

catastale mapp.66–Sup. terra ferma mapp.66= 2330mq–1660mq=670mq

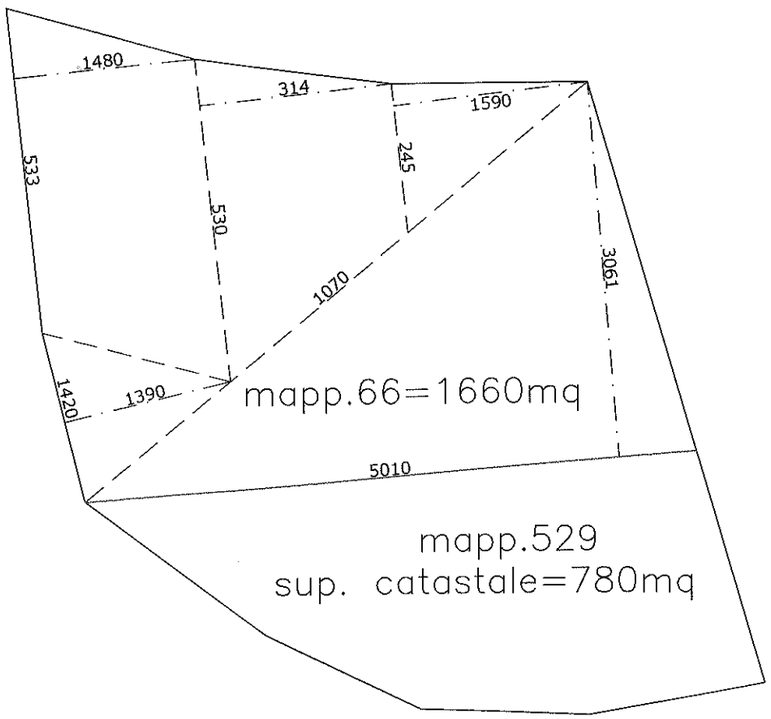

SCHEMA TERRA FERMA 1:500

mapp.66=1660,00mq
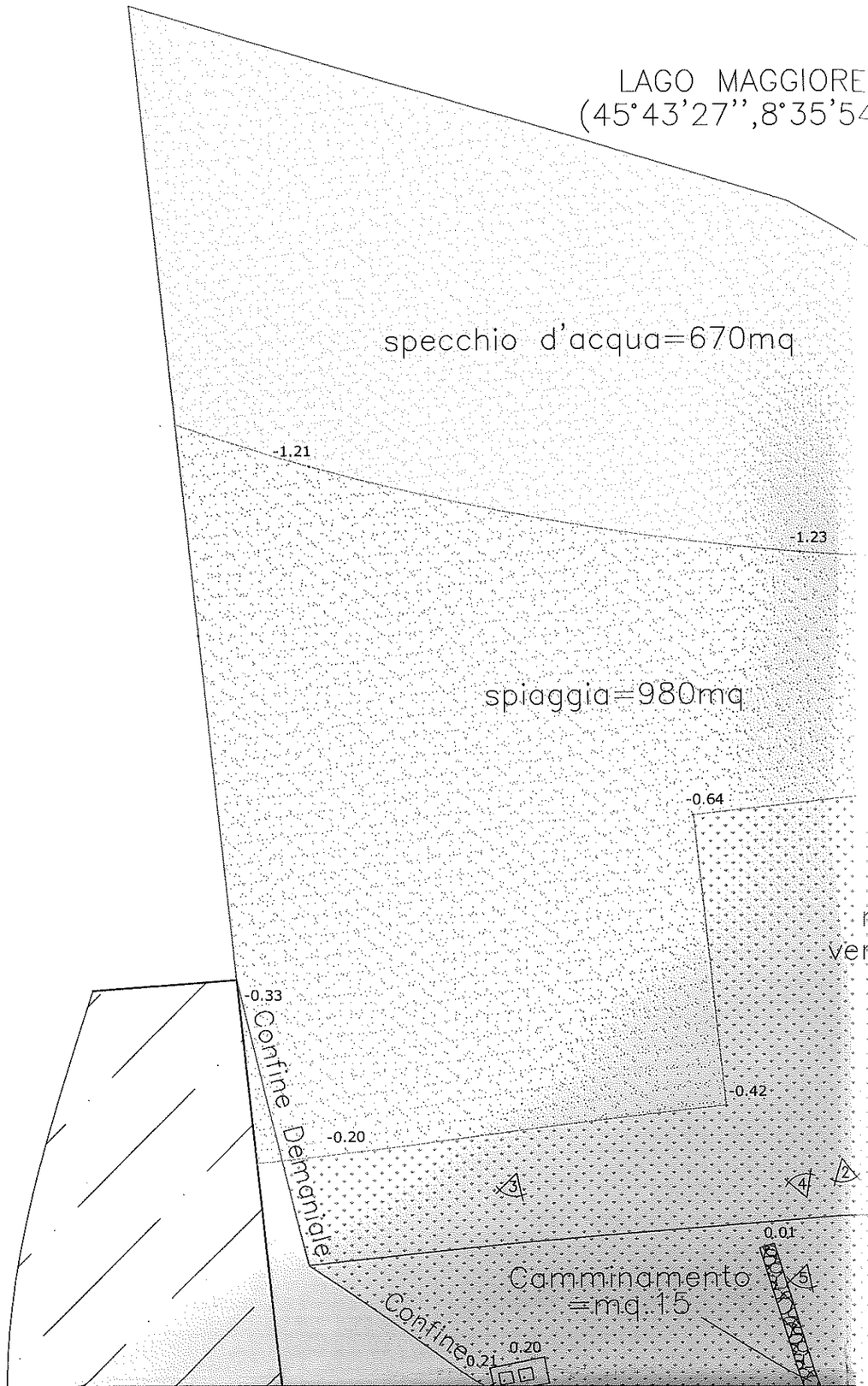
mapp.529=780,00mq